RICONGIUNIZIONE DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E DELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA E DI QUIESCENZA

Art. unico

In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto una liquidazione in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della posizione assicurativa, mediante il versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 1 maggio 1969, non più in vigore dal 31 luglio 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ricongiunizione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza
Estremi	Legge 2 aprile 1958, n. 322
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ricongiunizione-delle-posizioni-previdenziali-ai-fini-dell/art-unico/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it